



DETERMINAZIONE N. **2104** del **14 OTT. 2014** Atti n. 1600/2012

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE A FAVORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'istanza iniziale del 21.02.2013 ed il successivo relativo carteggio, con la quale l'Università degli Studi di Milano Bicocca – Facoltà di Psicologia, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 (Cod. Fisc. e P.IVA 12621570154), chiede la formalizzazione di apposita convenzione, per lo svolgimento di attività di formazione degli Specializzandi della Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita, da svolgersi presso la U.O. di Neuro Psichiatria dell'Infanzia e Adolescenza di questa Fondazione (U.O.N.P.I.A.);

ACQUISITO il parere favorevole della responsabile dell'U.O.N.P.I.A., dott.ssa Antonella Costantino;

DATO ATTO che la Fondazione, con lettera d'intenti del 07.02.2014, ha manifestato la volontà di mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, per le esigenze didattiche della Scuola di specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita, le proprie strutture, attrezzature e personale;

ESAMINATO il testo della proposta di convenzione della predetta Università e ritenuto di poter procedere alla sottoscrizione della stessa per le sopracitate importanti finalità formative;

LETTI ed esaminati l'art. 27 DPR 11.07.1980, n. 382; il D.Lgs. 17.08.1999, n. 368 e, ove richiamabile, la legge 24.06.1997, n. 196 ed il D.M. 25.03.1998, n. 142, nonché i contenuti di cui all'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 24.01.2013

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

1. di approvare il rapporto convenzionale, meglio specificato in parte motiva, con l'Università degli Studi di Milano Bicocca – Facoltà di Psicologia, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 (C.F. e P.IVA 12621570154), da svolgersi presso l'Unità Operativa di Neuro Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza di questa Fondazione;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

2104

del

14 OTT. 2014

Atti n. 1600/2012

2. di formalizzare il rapporto di cui al precedente punto, mediante la sottoscrizione del relativo atto, secondo il testo allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;
3. di dare atto che il rapporto di convenzione di cui al punto precedente, non comporta particolari oneri per questo Ente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Osvaldo Basilio

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 14 OTT. 2014 N. 2104

Procedimento presso Direzione Amministrativa:
Responsabile del procedimento: avv. Giuseppina Verga
Pratica trattata da: dott. Luciano Cetrullo

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

CONVENZIONE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MILANO – BICOCCA E LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO, PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE
A FAVORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DEL CICLO DI
VITA – DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

TRA

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza
dell'Ateneo Nuovo 1, cap. 20126, C.F. e P.IVA 12621570154, di seguito indicata come
Università, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof.ssa Cristina Maria Messa, nata a
Monza (MB) il 08/10/1961,

E

La Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano, Via
francesco Sforza, 28 cap. 20122, C.F. e P. I.V.A. 04724150968, rappresentata dal
Direttore Generale, Dr. Luigi Macchi, nato a Gallarate il 15.08.1952, di seguito indicata
come Ente Convenzionato;

PREMESSO

che alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati,
al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di
attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della
formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382);

ritenuto che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e
strutture extra-universitarie per assicurare un migliore e più completo assolvimento dei
propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire
agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

considerato che la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, con lettera di intenti del 07.02.2014, ha manifestato la volontà di mettere a

disposizione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita, le proprie strutture, attrezzature e personale;

vista la delibera adottata dal Senato Accademico dell'Università in data 02/12/2010 di approvazione di un testo di convenzione standard per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini didattici integrativi a favore delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Ente Convenzionato mette a disposizione dell'Università, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita, a titolo gratuito, le strutture consistenti in:

- N. 1 U.O. di NEUROPSICOLOGIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

ART. 2

L'Università potrà utilizzare le strutture di cui all'ART. 1 per l'espletamento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, svolte nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli psicologi in formazione specialistica iscritti alla Scuola stessa.

ART. 3

La formazione dello psicologo in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività svolte presso l'Ente Convenzionato, sulla base di una programmazione attuata con il Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività dello psicologo in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

ART. 4

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l'**Ente Convenzionato** garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture ed attrezzature, delle aule, dei laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'Ente Convenzionato consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte degli specializzandi in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità. Gli specializzandi che accederanno alle strutture dell'Ente convenzionato saranno tenuti a:

- osservare le disposizioni dettate al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione

L'**Ente Convenzionato** garantisce – ove possibile – agli specializzandi in formazione la possibilità di accedere ed usufruire della mensa dello stesso, alle tariffe più vantaggiose possibili, da concordarsi con la Scuola.

Gli psicologi in formazione utilizzano camici forniti dall'**Ente Convenzionato** e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'**Università**.

ART. 5

L'**Università**, su proposta del Consiglio di Dipartimento e d'intesa con il Consiglio della Scuola, all'inizio di ogni anno accademico potrà affidare a dipendenti dell'Ente Convenzionato le funzioni di professore a contratto, ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento di corsi specialistici, integrativi dei corsi ufficiali, finalizzati alla proposizione di significative esperienze teorico-pratiche.

A tale riguardo, l'**Ente Convenzionato** autorizza fin d'ora i propri dipendenti a partecipare, senza onere alcuno per l'**Università**, all'attività didattica della Scuola di Specializzazione, fatto salvo il consenso degli interessati.

ART. 6

La presente convenzione non comporta alcun onere a carico dell'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione gratuitamente dall'Ente Convenzionato.

ART. 7

L'Università provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. All'atto dell'immatricolazione, l'Università provvederà, con oneri a carico dello studente, a garantire la copertura assicurativa per gli infortuni connessi all'attività formativa svolta presso le strutture dell'Ente Convenzionato.

Gli psicologi in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente Convenzionato.

ART. 8

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ove vi sia esposizione a rischi, ai sensi del D.Lgs.81/08 e segg e ai sensi della Circolare Ministero del lavoro-Regione Lombardia del 2/3/2010 Prot.n. H1.2010.0008366/San, gravino sull'Azienda ospitante.

Gli specializzandi sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'Ente ospitante. Sarà cura dell'Ente stesso fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.81/08 e per ogni eventuale attività di coordinamento/informazioni in merito si dovrà contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università Milano-Bicocca, nella persona della Responsabile caterina.giuliano@unimib.it (tel.02-64486188) .

ART. 9

La presente convenzione ha durata pari a quella del Corso di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita (5 anni), a decorrere dall'inizio dell'anno accademico

2013/2014 e fino al termine dell'anno accademico 2017/2018, oltre il quale potrà essere rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle parti e accordo tra le parti stesse.

ART. 10

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (se dovuta) a cura ed a spese dell'Ente convenzionato, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

per Università degli Studi di Milano – Bicocca

Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1

20126 - MILANO

IL RETTORE

(Prof.ssa Cristina Maria Messa)

PER ACCETTAZIONE:

Timbro Ente

DIRETTORE GENERALE

(Dr. Luigi Macchi)

Data della sottoscrizione per accettazione: